SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 settembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Bema e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Bema (Sondrio), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, è composto dal sindaco e da dieci membri;

Considerato altresì che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bema (Sondrio) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Umberto Sorrentino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addi 30 agosto 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bema (Sondrio), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

Per effetto delle dimissioni, rassegnate da sei consiglieri in tempi diversi, di cui l'ultima in data 26 luglio 2017, il consiglio comunale si è ridotto a quattro componenti, determinando l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo impossibilitato, per esaurimento dell'unica lista di appartenenza, di ricostituire il proprio plenum.

Il prefetto di Sondrio pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art.141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 27 luglio 2017.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bema (Sondrio) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Umberto Sorrentino, in servizio presso la Prefettura di Sondrio.

Roma, 8 agosto 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A06282

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Calvizzano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Calvizzano (Napoli);

Considerato altresì che, in data 26 luglio 2017, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Decreta:

Il consiglio comunale di Calvizzano (Napoli) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 agosto 2017

MATTARELLA

MINNITI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Calvizzano (Napoli) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio 2013, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Salatiello.

Il citato amministratore, in data 26 luglio 2017, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calvizzano (Napoli).

Roma, 10 agosto 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI

17A06284

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 3 agosto 2017.

Concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti di cui all'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nonché definizione dei criteri e delle modalità di operatività delle garanzie stesse.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, concernente «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2017, n. 33;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, concernente «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», ed in particolare contenente l'istituzione di fondi per la ricostruzione e di una zona franca urbana, nonché la proroga della sospensione e rateizzazione dei tributi sospesi e degli incentivi, e una compensazione per la perdita del gettito TARI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 2017, n. 95;

Visto l'art. 11 del suddetto decreto-legge n. 8 del 2017, il quale ha previsto che:

«Fermo restando l'obbligo di versamento entro il 16 dicembre 2017, per il pagamento dei tributi oggetto di sospensione di cui all'art. 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché per i tributi dovuti nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2017, i titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato da erogare il 30 novembre 2017. A tale fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, da erogare alla medesima data del 30 novembre 2017, e, per i finanziamenti di cui al comma 4 alla data del 30 novembre 2018, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra Cassa depositi e prestiti - S.p.a. e l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un ammontare massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.» (comma 3);

«Per i tributi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 da parte dei medesimi soggetti di cui al comma 3, il relativo versamento avviene in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2018. Per assolvere tale obbligo, i medesimi soggetti possono altresì richiedere, fino ad un ammontare massimo complessivo di 180 milioni di euro, il finanziamento di cui al comma 3 o un'integrazione del medesimo, da erogare il 30 novembre 2018.» (comma 4);
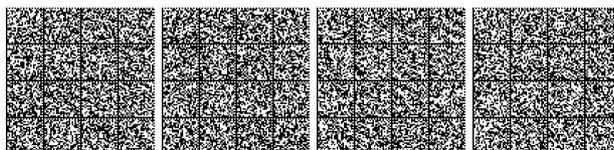
«Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 3 mediante un credito di imposta di importo pari all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'art. 43-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4, rispettivamente a partire dal 1° gennaio 2020 e dal 1° gennaio 2021 in cinque anni. Il piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento e prevede che gli interessi e le spese dovuti per i relativi finanziamenti siano riconosciuti con riferimento al 31 dicembre 2018.» (comma 5);

«I soggetti finanziatori di cui al comma 3 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché i relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione. Il credito iscritto a ruolo è assistito dai medesimi privilegi che assistono i tributi per il pagamento dei quali è stato utilizzato il finanziamento.» (comma 6);

«Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 31 maggio 2017, sono stabiliti i tempi e le modalità di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 6.» (comma 7);

«Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito d'imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.» (comma 8);

«L'aiuto di cui ai commi da 3 a 8 è riconosciuto ai soggetti esercenti un'attività economica nel rispetto dei limiti di cui ai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il Commissario straordinario istituisce e cura un registro degli aiuti concessi ai soggetti di cui al comma 3 per la verifica del rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.» (comma 9);

«Agli oneri, in termini di fabbisogno di cassa, derivanti dai commi 3 e 4, pari a 380 milioni di euro per l 'anno 2017 e a 180 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti si provvede mediante versamento, su conti correnti fruttiferi appositamente aperti presso la tesoreria centrale remunerati secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica, delle somme gestite presso il sistema bancario dal Gestore dei Servizi Energetici per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018 e dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali per un importo pari a 80 milioni di euro per il 2017 e 80 milioni di euro per il 2018.» (comma 11);

«Agli oneri di cui ai commi 5, 10, 11 e 12, pari a 20,190 milioni di euro per l'anno 2017, a 51,98 milioni di euro per I 'anno 2018, a 9 milioni di euro per l'anno 2019 e a 0,280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, e, per la compensazione in termini di solo indebitamento netto, pari a 7,02 milioni di euro per l'anno 2017, a 10,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 8,94 milioni di euro per l'anno 2020, a 6,87 milioni di euro per l'anno 2021, a 4,80 milioni di euro per l'anno 2022, a 2,21 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,94 milioni di euro per l'anno 2024 e a 0,25 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede [omissis].» (comma 13);

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa»;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione delle garanzie dello Stato in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità di operatività delle garanzie stesse;

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti accordati, ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito, sono assistiti dalla garanzia dello Stato;

2. La garanzia dello Stato è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta;

3. La garanzia dello Stato è concessa alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. e permane sino allo scadere del termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1 del successivo art. 3;

4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale e interessi, relative ai finanziamenti stipulati in conformità a quanto previsto dall'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato;

5. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.

Art. 2.

1. I finanziamenti accordati ai sensi dell'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dai soggetti autorizzati all'esercizio del credito ai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché agli esercenti attività agricole di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono assistiti dalla garanzia dello Stato;

2. La garanzia dello Stato è incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta;

3. La garanzia dello Stato è concessa ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1 e permane sino allo scadere del termine di ricezione delle istanze di cui al comma 1 del successivo art. 3;

4. La garanzia dello Stato opera automaticamente in caso di inadempimento nei confronti dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al comma 1 e assicura l'adempimento delle obbligazioni, per capitale, interessi e spese di gestione strettamente necessarie, relative ai finanziamenti stipulati in conformità a quanto previsto dall'art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, le cui condizioni finanziarie devono tener conto della garanzia dello Stato ed essere identiche alle condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. sui finanziamenti dalla stessa accordati ai sensi del citato art. 11, commi 3 e 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017. La garanzia dello Stato di cui al presente articolo resta in vigore anche in relazione ai pagamenti effettuati a favore dei soggetti autorizzati all'esercizio del credito di cui al medesimo comma 1 e successivamente oggetto di restituzione a seguito di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

5. A seguito dell'intervento della garanzia di cui al presente articolo, lo Stato è surrogato nei diritti del creditore nei confronti del debitore.

Art. 3.

1. Le istanze di intervento della garanzia dello Stato di cui agli articoli 1 e 2 sono trasmesse dai soggetti interessati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VI e devono pervenire entro diciotto mesi dal decorso infruttuoso dei termini previsti nei relativi contratti di finanziamento per l'adempimento relativo al rimborso ovvero, nei casi di cui all'art. 2, comma 4, secondo periodo del presente decreto, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le istanze devono essere corredate da una copia del contratto di finanziamento e dalla richiesta, adeguatamente documentata, di pagamento non soddisfatta ovvero nei casi di cui all'art. 2, comma 4, secondo periodo del presente decreto, da copia della sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti stessi ai sensi dell'art. 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al pagamento di quanto dovuto per capitale, interessi ed eventuali spese di gestione strettamente necessarie, dopo avere verificato che siano stati rispettati i criteri, le modalità e le procedure che regolano le garanzie dello Stato di cui al presente decreto;

3. Le modalità di intervento delle garanzie e di pagamento dello Stato assicurano il soddisfacimento dei diritti del creditore, con esclusione della facoltà dello Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione.

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2017

Il Ministro: PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 30 agosto 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1153

17A06292

DECRETO 4 settembre 2017.

Definizione delle competenze della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali prevista dall'art. 3-*bis* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto l'art. 3-*bis* del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che ha istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, con il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» che ha istituito l'«Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali» con il compito, fra gli altri, di promuovere, in raccordo con la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e di esprimere, anche nell'ambito di tali compiti, pareri indirizzi ed orientamenti;

Visto l'art. 3-*bis*, comma 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, per il quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla Commissione Arconet possono essere attribuite ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali previste dal comma 2 del medesimo articolo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, concernente le modalità di organizzazione e di funzionamento della commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali;

Ravvisata l'opportunità di precisare i contenuti della funzione di promozione dell'armonizzazione dei sistemi contabili, attribuita alla commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali dall'art. 3-*bis*, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;
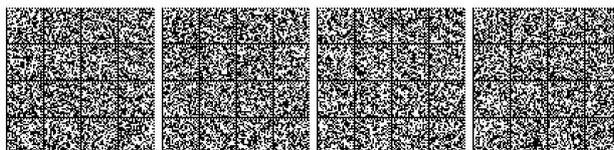
Decreta:

Art. 1.

Compiti

1. Dopo l'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, è aggiunto il seguente comma «1-*bis*. La promozione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali da parte della Commissione Arconet include anche le seguenti funzioni:

a) pareri, indirizzi e orientamenti concernenti la corretta ed uniforme applicazione dei principi contabili da parte degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, in reciproco raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'art. 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa definizione di opportune intese procedimentali;

b) verifica, anche attraverso l'esame dei bilanci e dei documenti contabili trasmessi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009, della corretta ed uniforme applicazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio da parte degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali;

c) individuazione dei fabbisogni formativi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e proposta di programmi di formazione istituzionale per gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali;

d) analisi finalizzate all'adeguamento del sistema contabile degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali al processo di armonizzazione contabile in corso di definizione in ambito europeo e alla valutazione delle esigenze riguardanti il monitoraggio e il consolidamento dei conti pubblici.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti.

Roma, 4 settembre 2017

Il Ministro: PADOAN

17A06288

DECRETO 11 settembre 2017.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 64318 del 24 agosto 2017, che ha disposto per il 31 agosto 2017 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro a centottantuno giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 64318 del 24 agosto 2017, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 agosto 2017, il rendimento medio ponderato dei buoni a centottantuno giorni è risultato pari a -0,356%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,179.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,605% e a 0,642%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A06329

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 settembre 2017.

Bando pubblico per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca. (Decreto n. 2235).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2008 n. 44 «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca» (di seguito, il «decreto ministeriale n. 44/2008»);

Visto in particolare l'art. 1 del decreto ministeriale n. 44/2008 che prevede l'emanazione di un bando per la selezione dei soggetti da inserire in un apposito elenco avente efficacia triennale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014 n. 98 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;
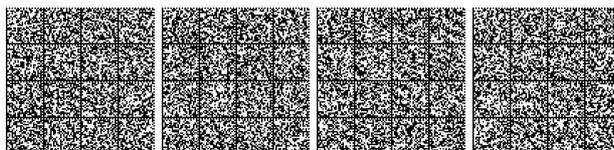
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e in particolare gli articoli 26 e 27;

Vista la disponibilità del capitolo 1679 prevista a tali fini dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a euro 4.250.000,00 per l'anno 2017, a euro 4.182.384,00 per l'anno 2018 e a euro 4.250.000,00 per l'anno 2019;

Visto il decreto ministeriale n. 152 del 17 marzo 2017 con il quale è stata costituita la commissione prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale n. 44/2008;

Vista la legge 23 ottobre 2003 n. 293, «Norme sull'Istituto di studi politici S. Pio V di Roma», con la quale, a decorrere dall'anno 2003, è prevista l'assegnazione a favore del predetto Istituto di euro 1.500.000,00 all'anno, a carico del Cap. 1679 dello stato di previsione di questo Ministero «Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi»;

Considerato pertanto che, al netto della quota pari a euro 1.500.000,00 assegnata di diritto all'Istituto di studi politici «S. Pio V», le risorse utilizzabili ai fini del presente decreto risultano pari a euro 2.750.000,00 per l'anno 2017, a euro 2.682.384,00 per l'anno 2018 e a euro 2.750.000,00 per l'anno 2019;

Decreta:

Art. 1.

Ambito operativo

1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 44/2008 è adottato il presente bando pubblico contenente le modalità di presentazione delle domande e di svolgimento della procedura selettiva finalizzata all'assegnazione dei contributi per il funzionamento dei soggetti di cui al successivo art. 2, previo inserimento in apposita tabella triennale 2017-2019, nonché i criteri di selezione.

2. In conformità con quanto disposto dal decreto ministeriale n. 44/2008, il presente bando persegue la finalità di sostenere mediante contributi pubblici il funzionamento degli enti privati di ricerca nell'ottica di garantire loro continuità e affidabilità di gestione.

Art. 2.

Soggetti ammissibili

1. Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione dei contributi gli enti privati di ricerca che, alla data di scadenza del presente bando, hanno ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.

2. Non possono usufruire dei contributi di cui all'art. 1 gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali e loro consorzi costituiti ai sensi degli articoli 91 e 91-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e loro fondazioni costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato.

3. Le domande presentate dai soggetti non legittimati di cui al comma 2 non saranno pertanto ammesse alla presente procedura di selezione.

Art. 3.

Documentazione richiesta

1. A pena di inammissibilità, le domande per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'art. 1 dovranno essere trasmesse secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente bando e dovranno essere corredate della seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) statuto;

c) provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica;

d) bilanci consuntivi relativi agli anni 2014, 2015 e 2016;

e) bilancio preventivo relativo all'anno 2017;

f) dichiarazione con cui l'ente attesta di non usufruire di altri contributi a carico del bilancio dello Stato per le medesime spese di funzionamento indicate nella domanda di partecipazione e inserite nei dettagli di cui al successivo comma 4, lettere *a)* e *b)*.

2. A pena di inammissibilità, la domanda per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'art. 1 dovrà altresì contenere le seguenti informazioni:

a) illustrazione della struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione del personale in servizio, compresi i collaboratori esterni, e relative qualifiche, e della consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale;

b) descrizione dettagliata dell'attività scientifica e di formazione svolta negli anni 2014, 2015 e 2016 e piano di attività programmatica per gli anni 2017, 2018 e 2019;

c) elenco delle pubblicazioni scientifiche relative agli anni 2014, 2015 e 2016 (indicando autore, titolo, editore, anno di pubblicazione) ed eventuali brevetti;

d) descrizione dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell'Unione europea;

e) illustrazione della tradizione storica dell'ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualità sulla base dei riscontri riconosciuti dalla comunità scientifica.
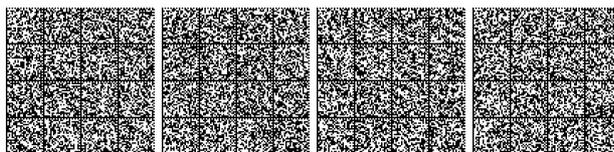
3. Gli enti richiedenti potranno, secondo le modalità di cui al successivo art. 10, allegare ogni altra utile documentazione a comprova delle informazioni di cui al comma 2 del presente articolo.

4. A pena di inammissibilità, nella domanda per la concessione del contributo di funzionamento di cui all'art. 1 dovranno essere compilate le tabelle concernenti:

a) il dettaglio delle spese di funzionamento sostenute negli anni 2014, 2015 e 2016;

b) il dettaglio delle spese di funzionamento da sostenere nell'annualità 2017.

5. Nelle spese di funzionamento di cui al precedente comma 4 devono ritenersi inclusi tutti i costi necessari per il funzionamento dell'ente, tra cui rientrano anche quelli relativi al personale che non abbiano trovato copertura in altri contributi a carico del bilancio dello Stato.

6. I documenti di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, dovranno essere caricati in formato pdf e singolarmente non potranno superare i 20 megabyte.

Art. 4.

Risorse finanziarie e determinazione della misura del contributo concedibile

1. Per il finanziamento dei contributi di cui al presente bando sono destinate risorse pari a euro 2.750.000,00 per l'anno 2017, a euro 2.682.384,00 per l'anno 2018 e a euro 2.750.000,00 per l'anno 2019.

2. La misura del contributo per gli anni 2018 e 2019, per ciascuno dei soggetti inseriti nell'apposita tabella triennale 2017-2019, potrà essere rideterminata in proporzione allo stanziamento definitivo previsto dalla legislazione vigente. Qualora lo stanziamento complessivo del capitolo 1679, al netto degli accantonamenti, per gli anni 2018 e 2019 dovesse risultare superiore del 20% a quello dell'anno precedente, la tabella triennale potrà essere aggiornata, ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 44/2008. Nel caso di riduzione annuale dello stanziamento, il contributo per ciascun ente riconosciuto a ciascun soggetto inserito nella tabella triennale sarà rideterminato in misura proporzionale alle risorse disponibili.

3. La tabella triennale di cui al precedente comma riconoscerà a ciascun ente — sulla base delle valutazioni svolte dalla Commissione di cui al successivo art. 5 — un contributo variabile tra euro 30.000,00 e euro 60.000,00 su base annua, pari al 60% dei costi di funzionamento ammessi, per lo svolgimento di attività coerenti con le finalità del presente decreto.

Art. 5.

Criteri di valutazione

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 44/2008 la valutazione e la selezione delle domande è svolta dalla commissione, composta da cinque esperti tecnico-scientifici.

2. Le domande sono valutate dalla commissione nel rispetto dei seguenti criteri:

a) qualità delle attività di ricerca (max 10 punti) in termini di:

a)1. rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo (max 2 punti);

a)2. rilevanza dei programmi mediante collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell'Unione europea (max 2 punti);

a)3. risultati conseguiti negli anni 2014, 2015 e 2016 per l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici e immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca (max 6 punti);

b) qualità dei soggetti proponenti (max 10 punti) in termini di:

b)1. tradizione storica dell'ente richiedente (max 4 punti);

b)2. rilevanza nazionale dell'ente richiedente (max 2 punti);

b)3. rilevanza internazionale dell'ente richiedente (max 2 punti);

b)4. attualità dell'ente sulla base dei riscontri riconosciuti nella comunità scientifica (max 2 punti);

c) coerenza, congruità e rilevanza del contributo richiesto (max 20 punti) di cui:

c)1. coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente (max 10 punti);

c)2. rilevanza del contributo richiesto in termini di copertura delle spese di funzionamento sostenute dall'ente (max 10 punti);

d) qualità della struttura (max 10 punti) in termini di:

d)1. consistenza delle risorse umane coinvolte (max 2 punti);

d)2. qualificazione delle risorse umane coinvolte (max 3 punti);

d)3. consistenza del patrimonio didattico (max 2 punti);

d)4. consistenza del patrimonio scientifico (max 2 punti);

d)5. consistenza del patrimonio strumentale (max 1 punto).

3. Sono ammesse esclusivamente le domande che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi di cui alle lettere da *a)* a *d)* del comma precedente, un punteggio complessivo di almeno 35 punti, e comunque un punteggio almeno pari a 6 per le lettere *a)* e *b)* e almeno pari a 12 per la lettera *c)*.

4. Al termine dei lavori la commissione quantifica i contributi da riconoscere ai sensi del decreto ministeriale n. 44/2008 sulla base delle informazioni fornite nelle domande di partecipazione e delle valutazioni effettuate con particolare riferimento a quanto previsto nella lettera *c)*, comma 2, del presente articolo. La commissione propone altresì al Ministro dell'istruzione, dell'università e della
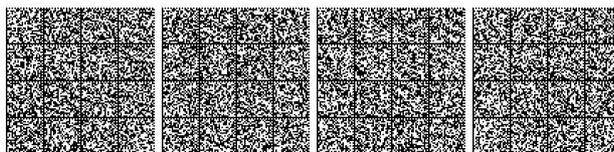
ricerca la graduatoria delle domande con i punteggi assegnati secondo i criteri indicati al comma 2 ed elabora una proposta di assegnazione. Sulla base di tale proposta, il Ministro provvede all'assegnazione dei contributi, approvando la tabella triennale ai sensi dell'art. 6 del presente bando.

Art. 6.

Modalità di emanazione della tabella triennale

1. la tabella triennale è approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere delle commissioni parlamentari.

2. Gli esiti sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni.

3. La tabella triennale è pubblicata sul sito del Ministero.

Art. 7.

Modalità di erogazione dei contributi

1. L'erogazione del finanziamento è disposta, su base annuale, in due soluzioni: 50% a titolo di anticipazione, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria per il medesimo importo erogato secondo uno schema che verrà reso noto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e 50% a saldo.

2. Ai fini dell'erogazione del saldo, gli enti ammessi al finanziamento dovranno produrre ai sensi del successivo art. 8 le relazioni tecnico-scientifiche relative alle attività svolte nell'anno di riferimento della tabella triennale nonché la rendicontazione dettagliata e documentata delle spese sostenute nel medesimo anno di riferimento. Il saldo verrà erogato:

a) previo parere favorevole della commissione sulle attività e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni tecnico-scientifiche nonché sulla pertinenza delle spese rendicontate rispetto alle finalità istituzionali dell'ente;

b) previa verifica amministrativo-contabile della rendicontazione di cui al successivo art. 8 del presente bando da parte del competente ufficio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che trasferirà a ciascun ente un importo pari al 60% delle spese ammesse.

Art. 8.

Controllo e monitoraggio

1. Gli enti ammessi al contributo devono caricare sul servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio di cui all'art. 10, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio dell'anno di riferimento:

a) le relazioni tecnico-scientifiche relative alle attività svolte nell'anno di riferimento della tabella triennale;

b) la rendicontazione dettagliata delle spese sostenute nell'anno di riferimento della tabella triennale e il bilancio di esercizio chiuso. In particolare, gli enti dovranno rendicontare un importo pari alle spese di funzionamento ammesse al finanziamento, al fine del riconoscimento del contributo indicato nella tabella triennale.

2. Le modalità di compilazione delle relazioni tecnico-scientifiche di cui alla lettera *a)* del comma 1 nonché della rendicontazione delle spese sostenute di cui alla lettera *b)* del comma 1 saranno disciplinate da apposite linee guida che verranno allegate al decreto di approvazione della tabella triennale.

3. In caso di mancata trasmissione delle relazioni tecnico-scientifiche e della rendicontazione relativa all'annualità di riferimento entro il termine e secondo le modalità indicate nel presente bando, il Ministero provvede, previa diffida ad adempiere, a revocare il finanziamento per l'annualità di riferimento.

4. Analogamente il Ministero provvede alla revoca del finanziamento per l'annualità di riferimento in caso di giudizio negativo espresso dalla commissione sulle attività svolte e sulla realizzazione dei programmi preventivati.

5. In caso di minor importo rendicontato o di spese ritenute non ammissibili, il Ministero procede alla conseguente riduzione proporzionale del contributo concesso per l'annualità di riferimento.

Art. 9.

Divieto di cumulo e revoca del contributo.

1. Gli enti inseriti nella tabella triennale non possono usufruire per le medesime spese di funzionamento indicate nella domanda di partecipazione di altri contributi a carico del bilancio dello Stato.

2. In caso di violazione del descritto vincolo il Ministero procede alla revoca del contributo assegnato e al recupero delle somme già erogate.

Art. 10.

Presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione dei contribuiti di cui al presente bando dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il servizio telematico SIRIO all'indirizzo: http://roma.cilea.it/Sirio dove dovranno essere altresì caricati obbligatoriamente gli allegati previsti dal presente decreto.

2. Al medesimo indirizzo (http://roma.cilea.it/Sirio) il proponente dovrà registrare la propria utenza e consultare le guide all'utilizzo dei servizi.

3. Ai fini della partecipazione alla presente procedura di selezione, gli enti dovranno porre in essere cumulativamente le seguenti attività:

a) compilare e trasmettere la domanda e i relativi allegati tramite il servizio telematico SIRIO di cui ai commi precedenti, dalle ore 12,00 del giorno 11 settembre 2017 alle ore 15,00 del 12 ottobre 2017. Oltre tale termine (ore 15,00 del 12 ottobre 2017) il servizio telematico SIRIO non consentirà l'invio delle domande;
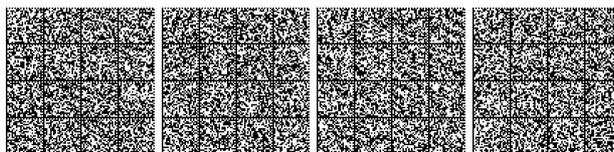
b) dopo la trasmissione della domanda tramite il sistema SIRIO, inviare all'indirizzo PEC dgric@postacert.istruzione.it entro e non oltre il termine perentorio del 19 ottobre 2017, ore 15,00:

b)1. il file in PDF della domanda generato dal servizio telematico SIRIO (senza gli allegati), firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente;

b)2. la dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, con cui si attesta di non usufruire di altri contributi a carico del bilancio dello Stato per le medesime spese di funzionamento indicate nella domanda di partecipazione;

b)3. la copia del documento di riconoscimento in corso di validità del titolare della firma digitale apposta.

4. Le domande trasmesse in difformità con quanto rappresentato nel presente articolo saranno escluse dalla procedura di selezione. In particolare, le domande trasmesse solo mediante servizio telematico SIRIO e non inviate all'indirizzo PEC sopra indicato saranno escluse così come le domande inviate all'indirizzo PEC ma non trasmesse mediante servizio telematico SIRIO. Saranno inoltre escluse le domande compilate ma non trasmesse sul servizio telematico SIRIO entro il termine perentorio del 12 ottobre 2017, ore 15,00.

5. Le domande una volta trasmesse mediante servizio telematico SIRIO non potranno essere più modificate.

6. Tutto il materiale trasmesso sarà utilizzato dal MIUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti connessi alle assegnazioni di cui al presente decreto.

7. I soggetti devono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MIUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso ai fini della presente procedura.

Art. 11.

Informazioni

1. Il responsabile del procedimento per il presente decreto è il dirigente dell'ufficio VI della Direzione generale per il coordinamento, la programmazione e la valorizzazione della ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed è disponibile, unitamente a tutta la documentazione ivi richiamata, sul sito www.miur.it e sul servizio telematico SIRIO.

3. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al MIUR via e-mail al seguente indirizzo: tabtri.dm44@miur.it a partire dalle ore 12,00 del giorno 11 settembre 2017.

Roma, 7 settembre 2017

Il direttore generale: DI FELICE

17A06289

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 luglio 2017.

Autorizzazione del prodotto fitosanitario «WEEDMASTER 540» contenente la sostanza attiva Glifosate, rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009 - Riconoscimento reciproco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014, recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi"»;
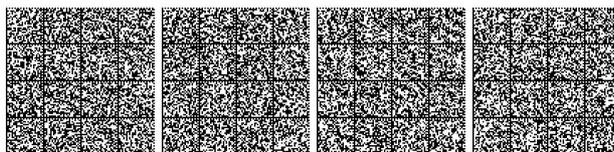
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 21 ottobre 2016 dall'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno 17/A finalizzata al rilascio dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario WEEDMASTER 540, a base della sostanza attiva Glifosate, secondo la procedura del riconoscimento reciproco prevista dall'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il versamento effettuato ai sensi del citato decreto ministeriale 28 settembre 2012;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1056 della Commissione del 29 giugno 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di approvazione della sostanza attiva glifosate, non oltre il 31 dicembre 2017;

Considerato che la documentazione presentata dall'Impresa per il rilascio di detta autorizzazione, già registrata per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia, è stata esaminata dall'Istituto convenzionato Università degli studi di Milano - Bicocca;

Sentita la Sezione consultiva per i fitosanitari di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2016;

Vista la nota dell'Ufficio in data 8 giugno 2017 con la quale è stata richiesta la documentazione di completamento dell'*iter* di autorizzazione e dati tecnico-scientifici aggiuntivi da presentarsi entro 12 mesi dalla data del presente decreto;

Vista la nota del 16 giugno 2017 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Decreta:

L'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede legale in Milano, Viale Luigi Majno 17/A, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2017, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario WEEDMASTER 540, a base della sostanza attiva Glifosate con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Il prodotto fitosanitario è autorizzato secondo la procedura del riconoscimento reciproco, di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il prodotto di riferimento è autorizzato per lo stesso uso e con pratiche agricole comparabili in un altro Stato membro Francia.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico–scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego e in formulazione dagli stabilimenti delle imprese estere:

Nufarm UK Ltd. - Wyke (UK);

Nufarm GmbH Co KG - Linz (Austria);

Nufarm S.A.S. - Gaillon (Francia),

confezionato presso lo stabilimento dell'impresa Althaller Italia Srl, in San Colombano al Lambro (MI).

Il prodotto è confezionato nelle taglie da litri 0,5-1-5-10-15-20-1000.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 16890.

È approvato quale parte integrante del presente decreto l'allegato fac-simile dell'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 27 luglio 2017

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

WEEDMASTER® 540

Erbicida totale ad azione sistemica – Uso professionale
Liquido solubile concentrato

GRUPPO	G	ERBICIDA

WEEDMASTER 540

COMPOSIZIONE:
Glifosate acido puro g 43,9 (= g/l 540)
(equivalenti a 715 g/l sotto forma di sali ammonio e isopropilamminico)
Coformulanti q.b. a g 100)

INDICAZIONI DI PERICOLO
H413 – Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P264 – Lavare accuratamente le mani dopo l'uso
P280 – Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P273 – Non disperdere nell'ambiente.
P501 – Smaltire il prodotto/recipiente secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
INDICAZIONI SUPPLEMENTARI
EUH401 – Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

Titolare della Registrazione
Nufarm Italia S.r.l. – Viale Luigi Majno 17/A Milano – Sede amministrativa Via Guelfa, 5 Bologna. Tel. 051 0394022

Distribuito da: **Sumitomo Chemical Italia S.r.l.** – Via Caldera 21, Milano. Tel 02 452801

Officina di produzione
Nufarm UK Ltd. – Wyke (UK)
Nufarm GmbH & Co KG – Linz (Austria)
Nufarm S.A.S. – Gaillon (Francia)

Officina di confezionamento
Althaller Italia S.r.l. – San Colombano al Lambro (MI)

Registrazione del Ministero della Salute n.__________ del ________________

CONTENUTO NETTO: LITRI 0,5-1-5-10-15-20-1000(1) LITRI **PARTITA N. VEDERE SULLA CONFEZIONE**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI:
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Durante la miscela, il carico e l'applicazione indossare protezioni adeguate (tuta standard e guanti). Evitare il rientro in campo per almeno 6 ore dopo il trattamento (attendere che la vegetazione sia completamente asciutta). Evitare il rientro in campo del bestiame per almeno 24 ore dopo il trattamento. La vegetazione trattata non deve essere utilizzata per l'alimentazione animale. Per proteggere gli organismi acquatici, non trattare una fascia di 5 metri dai copri idrici superficiali. Per proteggere le piante non bersaglio al di fuori dell'area d'intervento, non trattare una fascia di 5 metri da vegetazione naturale da tutelare o in alternativa utilizzare dispositivi che riducano la deriva di almeno il 60%.

INFORMAZIONI MEDICHE: in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE:
Il prodotto è un diserbante sistemico di post-emergenza efficace sulla maggior parte delle infestanti monocotiledoni e dicotiledoni, annuali e perenni. Viene assorbito dalle foglie e traslocato per via sistemica nelle radici e negli organi sotterranei delle perennanti, che vengono così devitalizzati. WEEDMASTER® 540 distrugge totalmente le parti aeree e sotterranee delle piante perenni.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Impiegare il prodotto su infestanti in vegetazione, sia in estate che in autunno o in primavera. Diluire la dose da applicare ad ettaro (= 10.000 m^2) in 100-300 litri d'acqua, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'attrezzatura irrorante. Le dosi di impiego, riferite ad ettaro di superficie effettivamente trattata, variano in funzione della specie delle infestanti presenti.
Impiegare pompe a bassa pressione (massimo 2-3 bar) con barre o lance munite di ugelli a specchio o a ventaglio che distribuiscono gocce di grosse dimensioni. Evitare durante i trattamenti formazione di deriva e di goccioline polverizzate, che potrebbero portare il prodotto a contatto con l'apparato fogliare di colture o piante non bersaglio, provocando danni. In ogni caso non irrorare in presenza di vento. Prima del trattamento asportare i polloni ed i ricacci alla base delle piante arboree che si vogliono conservare. Non bagnare il tronco, specialmente se non ben lignificato o con ferite. Per evitare la deriva usare ugelli antideriva oppure "campane" di protezione.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27 LUG. 2017

IMPIEGHI	INFESTANTI	Dose	N. massimo di applicazioni annuali
INTERCOLTURALI: Bonifica dalle infestanti nei campi in post raccolta oppure pre-semina o pre-trapianto (grandi colture, colture orticole, industriali): **Riso, Mais, Sorgo, Cereali vernini** (a) (Frumento, Orzo, Avena, Segale), **Soia, Girasole, Colza, Senape, Barbabietola da zucchero, Erba medica, Prati, Pascoli;** **Fragola, Asparago, Favino;** **Cipolla, Aglio, Scalogno, Porro, Patata, Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Cece, Cicerchia, Lenticchia, Taccola, Pomodoro, Melanzana, Peperone, Carciofo, Finocchio, Carota, Melone, Anguria, Zucchino, Cavolfiore, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo nero;** **Tabacco, Lino, Coriandolo.**	**Graminacee annuali:** avena (*Avena* spp.), forasacco (*Bromus* spp.), sanguinella (*Digitaria* spp.), festuca (*Festuca* spp.), coda di topo (*Phleum pratense*), panico (*Panicum* spp.), fienarola (*Poa annua*), loglio (*Lolium* spp.), coda di volpe (*Alopecurus* spp.).	**2 l/ha**	1
	Annuali e biennali dicotiledoni: borsapastore (*Capsella bursa-pastoris*), Colza (ricrescita), mercorella comune (*Mercurialis annua*), erba morella (*Solanum spp.*), carota selvatica (*Daucus carota*), saeppola canadese (*Conyza canadensis*), geranio selvatico (*Geranium spp.*), grespino (*Sonchus* spp.), senape selvatica (*Brassica* spp.), senape selvatica (*Sinapis* spp.), poligono (*Polygonum* spp.), veronica (*Veronica* spp.).	**4 l/ha**	1
	Perenni: agrostide bianca (*Agrostis stolonifera*), assenzio selvatico (*Artemisia vulgaris*), avena altissima (*Arrhenatherum elatius*), stoppione (*Cirsium arvense*), tarassaco comune (*Taraxacum officinale*), vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), vilucchione (*Calystegia sepium*), ortica (*Urtica* spp.), tarassaco comune (*Taraxacum officinale*), romice (*Rumex* spp.), sorghetta (*Sorghum halepense*), trifoglio (*Trifolium* spp.).	**4,6 l/ha**	1
CULTURE PERENNI: **Vite** (b) e fruttiferi (c): **Pero, Melo, Cotogno, Agrumi** (Arancio, Limone, Mandarino, Clementino, Bergamotto), **Olivo, Frutti a guscio** (Nocciolo, Noce, Mandorlo, Pistacchio), **Melograno, Kaki, Fico.**	**Graminacee annuali:** agrostide annuale (Agrostis spica-venti), avena (*Avena* spp.), forasacco (*Bromus* spp.), sanguinella (*Digitaria* spp.), festuca (*Festuca* spp.), fienarola (*Poa annua*), loglio (*Lolium* spp.), pabbio (*Setaria* spp.), coda di volpe (*Alopecurus* spp.).	**2,6 l/ha**	2
	Annuali e biennali dicotiledoni: amaranto (*Amaranthus* spp.), carota selvatica (*Daucus carota*), papavero (*Papaver* spp.), radichiella (*Crepis* spp.), saeppola canadese (*Conyza canadensis*), geranio selvatico (*Geranium* spp.), grespino (*Sonchus* spp.), lattuga selvatica (*Lactuca serriola*), falsa ortica (*Lamium* spp.), mercorella comune (*Mercurialis annua*), piantaggine (*Plantago* spp.), loglio (*Lolium* spp.) ranuncolo (*Ranunculus* spp.), senecione (*Senecio vulgaris*) trifoglio (*Trifolium* spp.), veccia (*Vicia* spp.).	**4 l/ha**	1
	Perenni : assenzio selvatico (*Artemisia vulgaris*) stoppione (*Cirsium arvense*), tarassaco comune (*Taraxacum officinale*), Lattugaccio comune (*Chondrilla* juncea), stregona annuale (*Stachys annua*), epilobio (*Epilobium* spp.), vilucchio comune (*Convolvulus arvensis*), vilucchione (*Calystegia sepium*), malva (*Malva* spp.) menta (*Mentha piperita*) ortica (*Urtica* spp.), lepidio (*Lepidium* spp.) poligono anfibio (*Persicaria amphibia*), rovo (*Rubus fruticosus*), romice (*Rumex* spp.), sorghetta (*Sorghum halepense*).	**5,3 l/ha (b) (d)**	1 (d)

(a) Non autorizzato su frumento ed orzo per produzione di sementi, frumento per la panificazione, orzo per la tostatura o per la produzione di malto;

(b) Per la vite, in caso di applicazione localizzate, queste possono essere effettuate su un terzo della superficie: ripetibile 3 volte per anno.

(c) Non autorizzato su drupacee, actinidia e banana;

(d) Solo applicazioni in banda localizzate sotto-fila, oppure in aree infestate dalle perenni. Non distribuire su oltre un terzo della superficie coltivata (max 1,75 l/ha)

Vite e fruttiferi: applicare solo **su colture in produzione. Evitare comunque di bagnare il tronco se non ben lignificato** utilizzando preferibilmente attrezzature schermate per ottenere i massimi livelli di sicurezza.
Nei casi dove è consentito ripetere l'applicazione, attendere un intervallo di tempo di 2-3 mesi.

INTERVALLO DI SICUREZZA:
7 giorni per olivo, 21 giorni per agrumi, cereali, frutta a guscio, pomacee e vite e 30 giorni per le colture orticole.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27 LUG. 2017
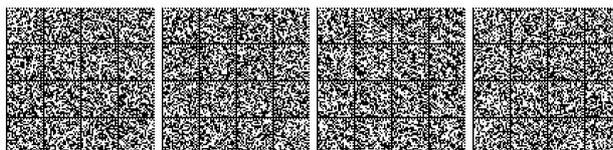
Preparazione della miscela
Diluire in poca acqua la dose prestabilita di prodotto e versare poi nel totale quantitativo di acqua, mescolando accuratamente.

FITOTOSSICITA'
Evitare che il prodotto giunga a contatto con l'apparato fogliare (rami non lignificati, polloni del tronco e del portainnesto) di tutte le piante. Evitare formazioni di deriva. Subito dopo l'impiego lavare accuratamente con tre risciacqui successivi di acqua le pompe e i recipienti prima di utilizzarli per altri trattamenti antiparassitari.

AVVERTENZE
Le piogge che cadono entro alcune ore dall'applicazione possono ridurre l'efficacia del prodotto, pertanto non applicare il prodotto in previsione di piogge entro 12 ore. Le temperature medie e l'alta umidità dell'aria facilitano la crescita delle infestanti e favoriscono l'esito del diserbo, le temperature ridotte e il caldo estivo non limitano l'efficacia del prodotto purché le infestanti siano verdi, vitali e non senescenti. Applicare il prodotto con temperature di almeno 5°C, ma in periodi molto caldi e secchi è preferibile intervenire al mattino presto o alla sera. Eventuali gelate prima o dopo l'applicazione non ne compromettono l'efficacia.
Le perennanti sono meglio controllate se ben sviluppate al momento del trattamento; alcune dicotiledoni (es. stoppione, artemisia) sono più sensibili se in fioritura o in uno stadio più avanzato. Dopo il trattamento su erbe perennanti lasciar traslocare il prodotto negli organi sotterranei per 2-3 settimane, prima di procedere a lavorazione del terreno o al taglio meccanico. Impiegare su infestanti in attiva crescita, preferibilmente in prossimità della fioritura quando la linfa discendente facilita la traslocazione nelle parti ipogee della pianta.
L'efficacia erbicida può esser ridotta da: precipitazioni prossime all'intervento, il taglio, il pascolo, il danneggiamento della vegetazione, la siccità, il freddo, gli attacchi parassitari e comunque quei fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione e traslocazione del prodotto.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

[1] Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali uscite accidentali del prodotto.

® Marchio registrato Nufarm

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 27 LUG. 2017

17A06294
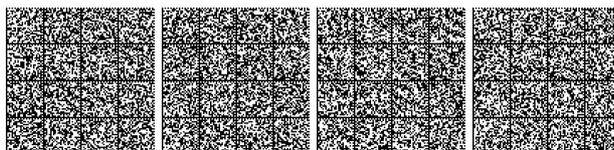
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 luglio 2017.

Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250 CEE della Commissione, la direttiva 90/496 CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto, in particolare, l'art. 31 del citato regolamento (UE) n. 1151/2012 che ha istituito l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;

Visto, in particolare, l'art. 6 del citato regolamento delegato (UE) n. 665/2014 che concede una deroga per le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013, per la macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse, per la spremitura dell'olio di oliva, prevedendo che gli stabilimenti possano essere situati al di fuori delle zone di montagna, purché la distanza non sia superiore a 30 km;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche recante attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 30 dicembre 2003 recante «Modalità di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;

Considerato che il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 consente agli Stati membri di decidere se applicare o meno la deroga all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» per le operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari svolte al di fuori delle zone di montagna;

Considerato che vincoli naturali possono pregiudicare la disponibilità di impianti di trasformazione adeguati nelle zone di montagna e rendere difficile e poco redditizia la trasformazione del latte;

Considerato che le operazioni di trasformazione del latte effettuate in prossimità delle zone di montagna, non alterano la natura dei prodotti per quanto riguarda la loro provenienza da zone di montagna e che pertanto è opportuno concedere una deroga per lo svolgimento di tali operazioni al di fuori delle zone di montagna;

Considerato che è necessario conformare la normativa nazionale a quella europea e abrogare il decreto ministeriale 30 dicembre 2003 recante «Modalità di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna»;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 22 giugno 2017;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina in conformità al regolamento (UE) n. 1151/2012 e al regolamento delegato (UE) n. 665/2014:

a) le condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;

b) la concessione della deroga all'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» per operazioni di trasformazione svolte al di fuori della zona di montagna;

c) gli adempimenti degli operatori;

d) monitoraggio e controlli.

2. Ai sensi del presente decreto s'intendono per:

a) «zone di montagna»: le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all'art. 32 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, nei piani di sviluppo rurale delle rispettive regioni;

b) «trasformazione»: qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale, compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, maturazione, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti;

c) «prodotti non trasformati»: i prodotti alimentari non sottoposti a trasformazione, compresi prodotti che siano stati divisi separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati;

d) «prodotti trasformati»: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.

Art. 2.

Condizioni di utilizzo

1. L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato UE per i quali:

a) sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna;

b) nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione, compresa la stagionatura e la maturazione, ha luogo in zone di montagna.

2. L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» può essere applicata ai prodotti di cui al precedente comma:

a) ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone;

b) derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone;

c) derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.

3. L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» può essere applicata ai prodotti di cui al comma 1 del presente articolo se la proporzione di mangimi non prodotti in zone di montagna, costituente la dieta annuale ed espressa in percentuale di sostanza secca, non supera:

a) il 50% per gli animali di allevamento diversi dai ruminanti e dai suini;

b) il 40% per i ruminanti;

c) il 75% per i suini.

Le proporzioni di mangimi di cui alle lettere *a)* e *b)* non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.

4. Allo scopo di semplificare e rendere più agevole l'attività di controllo in ordine alla conformità di quanto previsto al comma 3 del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome, adotta specifiche linee guida ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» può essere applicata ai prodotti dell'apicoltura se le api hanno raccolto il nettare ed il polline esclusivamente nelle zone di montagna. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera *a)* del presente decreto, lo zucchero e altre sostanze zuccherine utilizzate per l'alimentazione delle api non devono obbligatoriamente provenire da zone di montagna.

6. L'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» può essere applicata ai prodotti di origine vegetale unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna.

7. I prodotti non compresi nell'allegato I del Trattato UE, erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, possono provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non rappresentino più del 50% del peso totale degli ingredienti.

Art. 3.

Deroghe

1. In conformità a quanto previsto all'art. 6, paragrafo 1 e 2 del regolamento delegato (UE) n. 665/2014, le seguenti operazioni:

a) macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse

b) spremitura dell'olio di oliva

possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 30 km dal confine amministrativo della zona di montagna.

2. In conformità a quanto previsto all'art. 6, paragrafo 1 e 2 del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 le operazioni di:

a) trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari in impianti di trasformazione in funzione il 3 gennaio 2013

possono avere luogo al di fuori delle zone di montagna purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna, secondo il criterio definito nell'allegato 1 del presente decreto.

3. L'avvalimento delle deroghe di cui ai precedenti commi 1 e 2 è comunicato dall'operatore alle regioni e province autonome sul cui territorio insiste la produzione e, per conoscenza, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante trasmissione dell'allegato 1 al presente decreto entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni in deroga.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, pubblica sul proprio sito istituzionale, entro trenta giorni dal ricevimento dell'allegato 1 da parte di ciascun operatore, un elenco degli impianti per lo svolgimento delle operazioni di trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari situati al di fuori della zona di montagna.
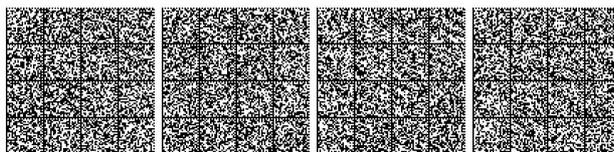
Art. 4.

Adempimenti degli operatori

1. Gli operatori sono tenuti ad adempiere alle prescrizioni previste in tema di rintracciabilità di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, in modo da consentire una rintracciabilità dei prodotti di montagna, delle materie prime e dei mangimi destinati ad essere utilizzati nel relativo ciclo di produzione. La tracciabilità deve essere assicurata in ogni fase della produzione, della trasformazione e della commercializzazione. La relativa documentazione giustificativa deve essere fornita su richiesta degli Organi di controllo ufficiali.

2. Nelle more dell'attuazione degli adempimenti di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, n. 162 gli operatori che intendono utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna», devono trasmettere entro trenta giorni dall'avvio della produzione del prodotto di montagna il modulo di cui all'allegato 1, debitamente compilato, alla regione ove è situato l'allevamento o l'azienda di produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti. Per far fronte a specifiche esigenze territoriali, è facoltà delle regioni prevedere ulteriori informazioni.

3. Gli operatori, in forma singola o associata, tenuti alla compilazione del modulo di cui al precedente comma, sono identificati all'allegato 1 del presente decreto, in funzione delle specifiche filiere di prodotti agricoli.

4. L'uso dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» è subordinato al rispetto delle prescrizioni previste dal presente decreto.

Art. 5.

Monitoraggio e controlli

1. Nelle more dell'attuazione degli adempimenti del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, n. 162, ciascuna regione o provincia autonoma è tenuta a trasmettere, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, il modulo in formato elettronico, di cui all'allegato 2 del presente decreto, debitamente compilato, entro il 31 gennaio di ogni anno, contenente le informazioni riferite all'anno solare precedente. La regione è tenuta altresì a comunicare semestralmente le eventuali modifiche intervenute alle informazioni contenute nell'allegato 2.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV rende disponibili le informazioni di cui all'allegato 2 al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, alle regioni e alle province autonome e agli altri Organi di controllo ufficiali.

3. Al fine di garantire il monitoraggio di cui all'art. 34 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, le regioni e le province autonome e gli altri Organi di controllo ufficiali effettuano i controlli tesi a verificare il rispetto delle disposizioni che consentono di utilizzare l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, al regolamento delegato (UE) n. 665/2014 ed al presente decreto.

4. Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi dei prodotti agroalimentari, alle regioni e alle province autonome e agli altri Organi di controllo ufficiali dovrà essere garantito l'accesso alle informazioni presenti nei sistemi informativi ufficiali centrali, regionali e delle province autonome, nonché nei sistemi informativi degli organismi pagatori.

5. Fino all'adozione di disposizioni sanzionatorie specifiche e fermo restando le disposizioni penali vigenti, per le violazioni di cui al presente decreto si adottano, ove applicabili, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche.

Art. 6.

Logo

1. Il Ministero con apposito decreto può istituire un logo identificativo per l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» di cui potranno beneficiare gli operatori che aderiscono al presente regime di qualità.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e finali

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 30 dicembre 2003 recante «Modalità di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna».

2. Gli allegati del presente decreto possono essere modificati con decreto direttoriale, sentite le regioni e le province autonome.

Art. 8.

Clausole di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali di autonomia e delle relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per la redazione dei provvedimenti e degli atti rivolti al pubblico come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 26 luglio 2017

Il Ministro: MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 809
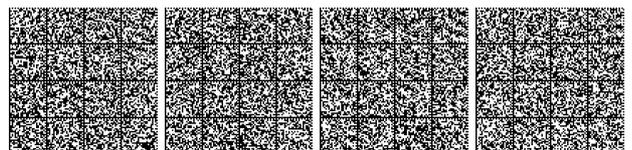
ALLEGATO 1

*Alla Regione / Provincia Autonoma

____

____

Comunicazione per l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. delegato n. 665/2014 e del Decreto Ministeriale del 28.07.2017 n. 57167

Il/La sottoscritto/a* ………………………………….., rappresentante legale dell'azienda ……………………..………., in qualità di ☐ **produttore** e/o ☐ **trasformatore**, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167, comunica a codesta Regione l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di Montagna" a partire dal ……………

RIFERIMENTI AZIENDALI

Ragione sociale: ………………………………………………………………..

CUAA/Partita Iva: ……………………………………………………………….....................................

Indirizzo: ……………………………………………………………..

Telefono e fax: ………………………………………………………………..

E-mail – PEC e Sito internet: ……………………………………………..……................................

Ragione sociale e indirizzo dell'eventuale sito di trasformazione (se diverso da quello principale): ......
……………………………………………………………...

Telefono e fax: ……………………………………………………………………………….....................…..

Categoria di prodotti aziendali interessati dall'indicazione facoltativa di qualità "Prodotto di montagna":
……

Appartenenti ad una o più delle seguenti filiere:

- ☐ ***Filiera carni fresche***
- ☐ ***Filiera carni trasformate***
- ☐ ***Filiera latte e prodotti caseari***
- ☐ ***Filiera uova***
- ☐ ***Filiera ortofrutticoli e cereali non trasformati***
- ☐ ***Filiera ortofrutticoli e cereali trasformati***
- ☐ ***Filiera apistica***

Dichiara inoltre che le operazioni di:

- **macellazione di animali e sezionamento e disossamento delle carcasse o di spremitura dell'olio di oliva**

☐ hanno luogo in zona di montagna (di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167);

☐ hanno luogo al di fuori della zone di montagna con una distanza dalla zona di montagna non superiore a 30 km misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna;

- **trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari**

☐ hanno luogo in zona di montagna (di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale del 26.07.2017 n. 57167);

☐ hanno luogo al di fuori delle zone di montagna, con una distanza non superiore a 10 km misurata in linea d'aria dal confine amministrativo della zona di montagna.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nella presente scheda corrispondono all'effettiva situazione aziendale esistente alla data odierna.

Luogo e data Firma

Si allega copia della carta di identità o di altro documento valido

Il/la sottoscritto/a ________________________________dichiara inoltre di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data Firma

* Gli operatori che effettuano la vendita diretta di latte e prodotti lattiero-caseari, carni fresche o trasformate, prodotti ortofrutticoli e cereali non trasformati e trasformati e uova, sono tenuti ad inviare la comunicazione di cui al presente allegato alla Regione ove è situato l'allevamento o l'azienda di produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di trasformazione di tali prodotti.

** L'operatore la cui azienza ricade territorialmente in più Regioni o Province autonome dovrà indirizzare il presente modulo alla Regione o Provincia autonoma in cui ha depositato il fascicolo aziendale.
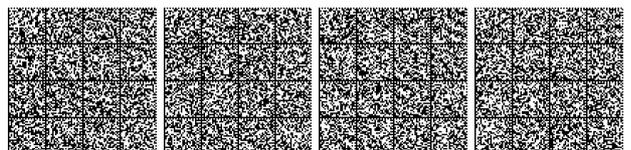
Allegato 2

Elenco dei prodotti con indicazionefacoltativa di qualità "Prodotto di montagna" di cui all' art. 31 del Reg. (UE) n.1151/2012 ed al Reg. (UE) n.665/2014

Categoria di prodotti	Regione sociale operatore	CUAA/Partita Iva	Regione	Comune	Indirizzo	Indirizzo e-mail o PEC	Riferimento protocollo della comunicazione di cui all' allegato 1 del DM del 26.07.2017 n. 57167	Note

17A06331

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 luglio 2017.

Misure volte a favorire il subentro, da parte dei consorzi e società di garanzia collettiva dei fidi, nelle garanzie su finanziamenti *in bonis* rilasciate in favore di piccole e medie imprese da parte di società ed enti di garanzia posti in liquidazione.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 106, che prevede che «l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia» e l'art. 112, che dispone l'obbligo di iscrizione dei confidi non tenuti all'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 112-*bis* del medesimo decreto legislativo;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera *a)*, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese», notificato dal Ministero dello sviluppo economico (Aiuto di Stato N 182/2010 – Italia);

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)» e, in particolare, il comma 54 dell'art. 1, che definisce misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, con cui è stato adottato il «Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'art. 7-*ter*, comma 1-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 130» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2015;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, adottato in attuazione del predetto art. 1, comma 54, della legge n. 147 del 2013, recante i criteri e le modalità di concessione di agevolazioni finalizzate a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro;

Visti, in particolare, l'art. 7, comma 3, del predetto decreto interministeriale, che prevede che le richieste di accesso al contributo sono inviate al Ministero dello sviluppo economico con le modalità e nei termini indicati con successivo provvedimento dello stesso Ministero, nonché l'art. 14, comma 2, che prevede che con il medesimo provvedimento possono essere forniti chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni contenute nel decreto interministeriale 3 gennaio 2017;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 23 marzo 2017, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 77 del 1° aprile 2017, adottato ai sensi dei citati articoli 7 e 14 del decreto interministeriale 3 gennaio 2017, recante le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di contributo, nonché indicazioni e chiarimenti operativi in merito a specifiche disposizioni dello stesso decreto interministeriale;

Considerata la situazione di difficoltà nell'accesso al credito delle piccole e medie imprese, riconducibile alla messa in liquidazione di taluni organismi di garanzia, tra cui i confidi, che hanno interrotto l'attività di rilascio di garanzie alle banche su finanziamenti;

Ritenuto opportuno, al fine di limitare le ripercussioni negative per le piccole e medie imprese garantite, adottare adeguate misure che favoriscano il subentro, da parte di confidi non sottoposti a procedure di liquidazione, nelle garanzie rilasciate ad imprese *in bonis* da parte di società ed enti di garanzia posti in liquidazione;
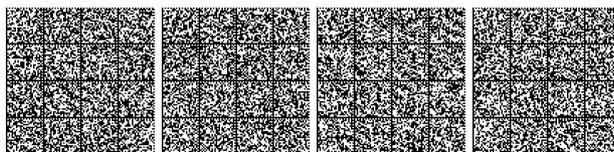
Accertato che sulla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile risultano disponibili, al netto degli impegni già assunti, risorse sufficienti alla copertura finanziaria dell'intervento di cui al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

b) «decreto 3 gennaio 2017»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017, che definisce, in attuazione dell'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi;

c) «confidi»: i soggetti di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modificazioni e integrazioni e che hanno presentato al Ministero domanda di ammissione alla misura;

d) «misura»: la misura volta a favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all'art. 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

e) «PMI»: le piccole e medie imprese in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003; le PMI non devono presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà come definita dall'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;

f) «finanziamenti»: i finanziamenti di qualsiasi durata concessi esclusivamente a PMI; alla data del subentro dei confidi nelle garanzie rilasciate da società ed enti di garanzia, i finanziamenti non devono risultare in sofferenza sulla posizione globale di rischio elaborata dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) 29 marzo 1994;

g) «procedura informatica»: le procedure per la presentazione e gestione documentale delle richieste di contributo presentate ai sensi del presente decreto, disponibile nell'apposita sezione «misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi» del sito internet del Ministero (www.mise.gov.it).

Art. 2.

Concessione ai confidi di un contributo rimborsabile a fronte del subentro in garanzie su finanziamenti rilasciate a PMI da società ed enti di garanzia posti in liquidazione

1. Ai confidi che subentrano, in qualità di garanti, in garanzie su finanziamenti precedentemente rilasciate da società ed enti di garanzia posti in liquidazione, può essere concesso un contributo rimborsabile, destinato ad alimentare il fondo rischi di cui agli articoli 2 e 9 del decreto 3 gennaio 2017.

2. Ai fini della concessione del contributo rimborsabile di cui al comma 1:

a) alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, il confidi richiedente deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposto a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;

b) il subentro del confidi richiedente in garanzie su finanziamenti rilasciate da società ed enti di garanzia posti in liquidazione deve essere successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) il totale delle garanzie di cui al comma 1 deve risultare, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 4, di importo non inferiore al 25 per cento del capitale sociale del confidi richiedente, come risultante dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda medesima;

d) il confidi richiedente non deve risultare inadempiente rispetto agli obblighi e alle condizioni di revoca di cui al decreto 3 gennaio 2017.

3. Il contributo rimborsabile di cui al comma 1 può essere concesso fino al 4 per cento dell'importo totale delle garanzie su finanziamenti a PMI nelle quali è subentrato il confidi richiedente alla data di presentazione della domanda.

4. Le domande di contributo rimborsabile possono essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica, secondo quanto disposto con il provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero di cui al comma 7.

5. Alla domanda di cui al comma 4 i confidi allegano la documentazione comprovante l'avvenuto subentro nelle garanzie su finanziamenti già rilasciate a PMI dalle società ed enti di garanzia posti in liquidazione.

6. Le domande di cui al comma 4, complete degli allegati di cui al comma 5, sono esaminate dal Ministero secondo l'ordine cronologico di ricezione o di completamento a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte del Ministero.

7. Con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nel sito internet del Ministero (www.mise.gov.it) sono fornite le istruzioni utili alla migliore attuazione dell'intervento di cui al presente decreto e sono stabiliti i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle domande di contributo rimborsabile di cui al comma 4 e degli allegati di cui al comma 5.
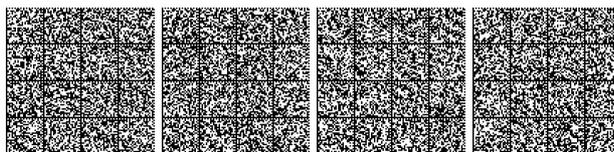
Art. 3.

Erogazione del contributo rimborsabile

1. Il contributo rimborsabile di cui all'art. 2, comma 1, è erogato solo successivamente all'avvenuta erogazione al confidi richiedente del contributo da questo ottenuto a valere sulla misura.

2. Il contributo rimborsabile di cui all'art. 2, comma 1:

a) è esclusivamente destinato a incrementare il fondo rischi costituito da risorse pubbliche di cui all'art. 2 del decreto 3 gennaio 2017;

b) è utilizzato per concedere nuove garanzie pubbliche esclusivamente in favore delle PMI associate al confidi secondo quanto previsto agli articoli 2 e 4 del decreto 3 gennaio 2017;

c) è restituito al Ministero, con le medesime modalità previste per il fondo rischi di cui all'art. 2 del decreto 3 gennaio 2017, al netto delle sole perdite liquidate a fronte delle garanzie pubbliche prestate alle PMI.

3. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente decreto si applica quanto previsto dal decreto 3 gennaio 2017.

Art. 4.

Risorse finanziarie

1. Una quota pari a euro 20.000.000,00 delle risorse disponibili nella contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile è attribuita alla sezione del medesimo Fondo relativa alla finalità di cui all'art. 23, comma 2, lettera *b)*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed è destinata alla concessione del contributo rimborsabile di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2017

Il Ministro: CALENDA

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2017
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 787

17A06293

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Guardian tablets for dogs».

Con decreto n 104 del 27 luglio 2017, è revocata, su rinuncia della ditta Elanco Italia S.p.A, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A. I. C.:

Guardian tablets for dogs	AIC n. 102568

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06287

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Autorizzazione di etichettatura transitoria per le proposte di modifica dei disciplinari di produzione dei vini DOCG «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», DOCG «Valtellina Superiore», DOC «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina», IGT «Alpi Retiche».

Si comunica che in data 20 luglio 2017 sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero – Sezione Prodotti DOP e IGP – Vini DOP e IGP – i decreti ministeriali 19 luglio 2017, concernenti l'autorizzazione per consentire l'etichettatura transitoria, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi delle proposte di modifica dei disciplinari di produzione dei vini, DOCG «Sforzato di Valtellina» o «Sfursat di Valtellina», DOCG «Valtellina Superiore», DOC «Valtellina Rosso» o «Rosso di Valtellina», IGT «Alpi Retiche».

Il testo dei citati DM e del relativo disciplinare di produzione, aggiornato con le proposte di modifica, è consultabile accedendo al sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10807

oppure:

accedendo all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), seguendo il percorso: Prodotti DOP e IGP (in alto a destra dello schermo) - Vini DOP e IGP (di lato a sinistra dello schermo) - domande di riconoscimento vini DOP e IGP e modifica disciplinari (di lato a sinistra dello schermo) - anno 2017 - Sezione: autorizzazioni nazionali all'etichettatura transitoria ai sensi dell'art. 72 del Reg. 607/2009».

17A06291

Autorizzazione di etichettatura transitoria per la proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino DOCG «Chianti».

Si comunica che in data 19 luglio 2017 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Prodotti DOP e IGP - Vini DOP e IGP - il decreto ministeriale 19 luglio 2017, concernente l'autorizzazione per consentire l'etichettatura transitoria, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell'art. 13 del decreto ministeriale del 7 novembre 2012, nei riguardi della proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino, DOCG «Chianti».

Il testo del citato DM e del relativo disciplinare di produzione, aggiornato con le proposte di modifica, è consultabile accedendo al sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali al seguente indirizzo:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10807

oppure:

accedendo all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), seguendo il percorso:

prodotti DOP e IGP (in alto a destra dello schermo) - Vini DOP e IGP (di lato a sinistra dello schermo) - domande di riconoscimento vini DOP e IGP e modifica disciplinari (di lato a sinistra dello schermo) - anno 2017 - Sezione: autorizzazioni nazionali all'etichettatura transitoria ai sensi dell'art. 72 del Reg. 607/2009».

17A06290

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, recante: «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016.». (Decreto legislativo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 198 del 25 agosto 2017).

Il titolo del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 1, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve intendersi così rettificato: «Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016.».

17A06330

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-214) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
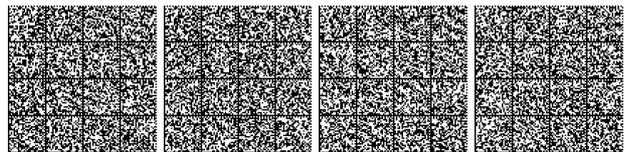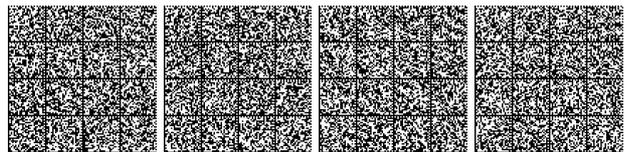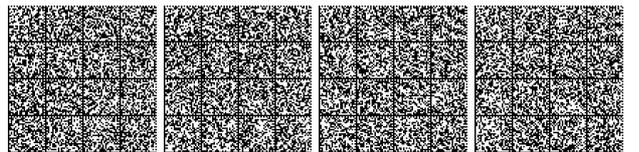
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
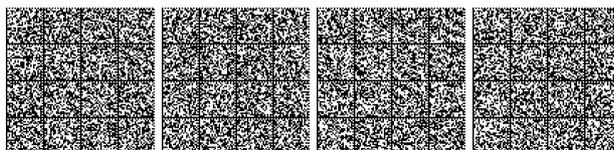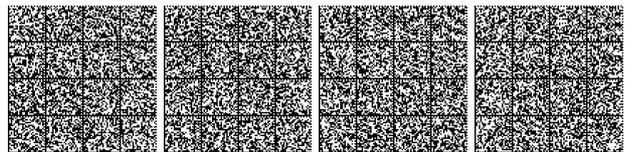
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.